



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"
Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120
email segreteria: vaic860001@istruzione.it - vaic860001@pec.istruzione.it
www.galileibusto.edu.it



A tutto il personale dell'I.C. Galilei

E p.c. al DSGA

Circ. n. 81
Busto Arsizio, 27/10/2021

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO i CCNL 2006/2009 – 2016/2018 – Comparto Scuola;
- VISTO l'art. 25 D.Lgs n. 165/2001 che annovera tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA la seguente

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2021/22 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito indicate:

- 1) Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio alle aule e viceversa al termine delle lezioni.
- 3) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti;
- 4) Vigilanza durante l'intervallo -ricreazione;
- 5) Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- 6) Uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 7) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso";
- 8) Vigilanza durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione;
- 9) Entrate posticipate;
- 10) Uscite anticipate;
- 11) Uso delle attrezzature.

1- VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.

Obblighi dei docenti di vigilanza degli alunni.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.C., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Ai sensi dell'art. 2048 C.C., "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno (Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi).

Obblighi dei Collaboratori scolastici di vigilanza degli alunni.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Si ricorda, infatti, che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

2 - VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO ALLE AULE, E VICEVERSA AL TERMINE DELLE LEZIONI.

- Sia in fase di accesso all'edificio scolastico che di uscita degli alunni, gli ingressi dedicati agli alunni devono essere presidiati da un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli stessi. Fanno eccezione gli ingressi del plesso Speranza e delle sezioni "B" e "C" del plesso Soglian, dove i bambini accedono direttamente in aula dall'esterno e sono accolti dalle insegnanti. Al plesso Soglian, il collaboratore scolastico posizionato in corrispondenza dell'ingresso principale vigilerà sull'ingresso degli alunni della sezione "A".
- I collaboratori scolastici le cui postazioni non si trovano in corrispondenza degli ingressi, vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'ingresso in aula

degli stessi. La stessa vigilanza deve essere prestata in fase di uscita degli alunni.

- Gli insegnanti della prima ora si troveranno in classe 5 min. prima dell'inizio delle lezioni per garantire l'accoglienza degli alunni e la vigilanza degli stessi. Al plesso Negri, considerate le dimensioni della struttura, gli insegnanti delle classi del piano terra attenderanno gli alunni in aula, mentre quelli del primo piano li attenderanno nell'atrio. Gli insegnanti delle altre ore, se non impegnati in altre classi, sono tenuti a recarsi in prossimità dell'aula prima del termine della lezione precedente .
- I genitori non possono entrare negli edifici scolastici per accompagnare i figli in classe o altri ambienti destinati alle attività didattiche se non espressamente autorizzati o invitati.
- In fase di uscita, per la scuola dell'infanzia gli alunni saranno consegnati ai genitori negli stessi punti convenuti per l'ingresso. Per la scuola primaria e secondaria di I grado, l'insegnante della classe accompagnerà gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio (per il plesso Negri gli alunni che entrano dal cancello di via Grado saranno consegnati nel piazzale interno antistante l'ingresso secondario – vedasi circolare n. 13 prot. 3290 del 08/09/2021). Fatta eccezione per gli alunni della secondaria muniti di delega all'uscita autonoma, gli insegnanti si assicureranno che gli alunni siano presi in carico dai genitori, o da loro delegati, senza mai perdere il contatto visivo fino al passaggio di consegna. Gli insegnanti dell'ultima ora, o presenti in classe al momento dell'uscita degli alunni, sono tenuti a controllare le deleghe per la consegna degli alunni a soggetti terzi e a controllare la corrispondenza dei numeri dei documenti all'atto della consegna (operazione necessaria fino alla familiarizzazione con i soggetti delegati). Anche i docenti supplenti, in caso di uscita degli alunni, sono tenuti a controllare l'elenco delle persone delegate.
- Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.
- L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, richiedono la concomitante vigilanza dei docenti e del personale ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- In regime ordinario è vietato entrare o uscire dalle Porte di Emergenza. Durante l'attuale stato di emergenza sanitaria è consentita la deroga al suddetto divieto per le sole porte preventivamente individuate per evitare la congestione dei flussi e quindi degli assembramenti (porte delle aule dell'infanzia, porte ai lati dell'ingresso principale del plesso Parini, porta a metà del corridoio del piano terra del plesso Galilei).
- L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

3) VIGILANZA DURANTE I CAMBI TURNO TRA I DOCENTI

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di sede.
- Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio tassativamente prima del termine della lezione dell'ora precedente. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- In caso di cambio contemporaneo, il docente deve spostarsi da un'aula all'altra senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

Nella scuola chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

4) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione dura non più di dieci minuti e sarà effettuata, secondo le modalità concordate tra docenti e alunni della classe (Nell'attuale fase di emergenza sanitaria si farà in classe o negli spazi all'aperto), dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Nello specifico, durante la ricreazione, la vigilanza sarà garantita dal docente dell'ora precedente.

Pertanto, il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricade sul docenti in classe.

In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...).

I cancelli degli edifici devono essere sorvegliati dal personale non docente.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

5) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

6) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando preventivamente le richieste.

7) VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e le risorse dell'istituzione scolastica lo consentano (C.M. n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

E' fatto obbligo al personale docente segnalare alle famiglie:

- a. variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- b. eventuali scioperi del personale scolastico;
- c. uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

9) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente.

Quando le entrate posticipate superano il limite fissato devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

10) USCITE POSTICIPATE

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al Docente Collaboratore delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

Ogni uscita anticipata che superi il limite di quelle fissate, deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.

11) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo

- svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
 - informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
 - informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
 - verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
 - controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. o altro *device* in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

12) La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione sull' Albo On line e nelle varie Sezioni di Competenza presenti sul sito web scolastico.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti Disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico dei nostri alunni!

**Il Dirigente scolastico
Massimo Valentino**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.